

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 per quanto concerne alcune modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che l'esperienza successiva all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 554/78⁽⁴⁾, ha evidenziato la necessità di precisare talune modalità di comunicazione tra gli organismi d'intervento interessati;

considerando che si è ravvisata la necessità di precisare, quando i prodotti sono trasformati da un operatore diverso da quello che li ha acquistati, che il deposito cauzionale destinato a garantire la trasformazione dev'essere costituito dall'acquirente per facilitare il compito degli organismi d'intervento nel caso in cui il deposito cauzionale non possa essere svincolato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

1. L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

« 3. In caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione della presentazione di una domanda o di un'offerta d'acquisto ».

2. Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 3, paragrafo 3:

« 4. Dopo la conclusione del contratto di vendita, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione una copia certificata conforme del contratto di vendita ».

3. L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Prima della conclusione del contratto di vendita, l'acquirente di cui all'articolo 3 costituisce un deposito cauzionale, destinato a garantire la trasformazione dei prodotti, presso la competente autorità dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione. Tale deposito cauzionale è costituito nella moneta nazionale di tale Stato membro ».

4. All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, i termini « cinque mesi » sono sostituiti dai termini « sette mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 251 del 10. 10. 1977, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 18. 3. 1978, pag. 8.